

STATUTO



Art 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione degli studenti e studiosi cinesi del Politecnico di Torino.
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile.
4. L'Associazione ha sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24.

Art 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione degli studenti e studiosi cinesi del Politecnico di Torino ha i scopi di:
 - Promuovere la cultura della solidarietà ed integrazione sociale.
 - Promuovere la cultura cinese, dare una voce alla Comunità Cinese giovanile in Italia.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione degli studenti e studiosi cinesi del Politecnico di Torino, per il raggiungimento dei suoi fini, si intende svolgere:
 - Le attività a favore della Comunità Italo-Cinese, rivolta in particolare alla fascia giovanile.
 - Le attività per arricchire la vita quotidiana degli studenti.

Art 4 – Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente (è possibile prevedere anche la possibilità che la domanda sia controfirmata da soci dell'Associazione), dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.
3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Art 6 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;

PENG YUXUAN
Suh Lu
Yin Xianan
ZHANGSAI
LIU HAO
HUANG YIHUI
Ou yang ning jing

- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche e università, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 7 – Bilancio dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 8 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei conti.

Art 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (il termine è puramente indicativo). La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 1 delega.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 10 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della

PENG YUXUAN
 SUN LU
 Yin pinan
 Lin Hao
 ZHANG SAI
 Bai f
 Bai m
 Yang ning jing
 HANAN YI HUI
 TIAN YI BIAN
 O
 LES An

metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 11 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 12 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 10 volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione .
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

PENG YUXUAN
Sun Lu

Sun Lu

Yin Ximin

ZHANG-SAI
ZHANG-SAI

Lin Hao
Du Yangning jing

Handwritten signature

Art 13 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Art 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti


1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art 15 – Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art 16 – Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 HUANGYIHW ZHANGSAI Yin pinwan Sun Lu

PENGYUXUAN Ou yang ning jing Lin Hao



